

---

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

---

**DETERMINAZIONE DEI VALORI  
AGRICOLI MEDI  
PER REGIONI AGRARIE**

**In attuazione  
della legge 22 ottobre 1971, n. 865,  
sulla casa**

**Titolo II - Espropriazione  
per pubblica utilità**

**Valutazioni per l'anno 1972  
effettuate dagli uffici tecnici erariali**

## **SOMMARIO**

Nota (p. 5)

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità (*Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865*) (p. 7)

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali e uffici (*Decreto del presidente della repubblica del 15 gennaio 1972, n. 8*) (p. 13)

Valori agricoli medi per regioni agrarie delle provincie dell'Emilia-Romagna (p. 15)

## NOTA

La legge 22 ottobre 1971, n. 865, detta norme, oltre che per l'edilizia residenziale pubblica, anche per l'espropriazione per pubblica utilità. In particolare, l'articolo 16 dispone le norme per la determinazione dell'indennità di esproprio che, come è noto, è commisurata al valore agricolo dei terreni senza tenere alcun conto dell'eventuale potenzialità edificatoria dell'area o dell'incremento di valore derivante da particolare posizione (adiacente ad un centro storico, o a zone di pregio ambientale) o dall'esistenza, nelle vicinanze, di strade, servizi, scuole, parchi pubblici, attrezzature sportive, ecc.

Parametri correttivi sono stabiliti per le aree all'interno dei « centri edificati » (delimitati sulla base delle indicazioni dell'articolo 18) e all'interno dei « centri storici ».

L'ambito di applicazione della nuova disciplina espropriativa è stabilito dall'articolo 9 e si applica all'espropriazione degli immobili necessari:

1. alla realizzazione degli interventi, previsti dalla legge n. 865 nel primo titolo, di edilizia abitativa pubblica sulla base di un progetto di attribuzione regionale formulato dal « comitato per l'edilizia residenziale (CER) », redatto con la partecipazione diretta delle regioni che formulano le esigenze prioritarie e i programmi di localizzazione;

2. alla acquisizione da parte dei comuni, o consorzi di comuni, delle aree necessarie all'attuazione della legge 18 aprile 1962 n. 167 (PEEP) e successive modificazioni;

3. alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade per autoveicoli, per motocicli, per pedoni, parcheggi, fognature, rete idrica, elettrica, gas, pubblica illuminazione, spazi di verde pubblico attrezzato) e delle opere di urbanizzazione secondaria (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori o superiori, servizi

sociali e pubblici, centri civici, impianti sportivi, edifici per il culto, parchi pubblici, ecc.);

4. alla realizzazione di tutte le singole opere pubbliche, anche quelle non comprese in programmi di edilizia residenziale o non localizzate nei piani PEEP o comunque senza alcuna connessione con l'attuazione di interventi pubblici nel settore dell'edilizia abitativa;

5. al risanamento, *anche conservativo*, degli agglomerati urbani;

6. alla ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali;

7. all'acquisizione da parte dei comuni delle aree comprese in zone di espansione, oltre quelle per i piani PEEP, fino ad un massimo del 20% (articolo 26, legge n. 865);

8. all'acquisizione da parte dei comuni o consorzi di comuni delle aree comprese in un « piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico » redatto dai comuni, autorizzato ed approvato dalle regioni (articolo 27, legge n. 865);

9. alla costituzione dei parchi nazionali.

I valori agricoli medi, sulla base dei quali determinare l'indennità di espropriazione, sono stabiliti dagli uffici tecnici erariali per regioni agrarie (delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica) sulla base dei tipi di coltura praticati.

I valori medi sono determinati ogni anno entro il 31 gennaio.

# **NORME SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'**

**Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865**

---

*omissis*

ART. 9. - Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alla espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

ART. 10. - Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Decorso il termine di 15 giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del

comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale.

ART. 11. - Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.

Il decreto è pubblicato per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel Foglio degli annunci legali della provincia.

L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

ART. 12. - I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili, per un prezzo non superiore del 10 per cento all'indennità provvisoria.

Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato.

ART. 13. - Il prefetto — su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 12 — pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 10.

Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunci legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.

Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.

In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di legge, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari.

ART. 14. - Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 13.

ART. 15. - Qualora l'indennità non sia stata accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell'indennità al competente ufficio tecnico erariale.

L'ufficio tecnico erariale, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, comunica l'indennità da esso determinata anche all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione dell'ufficio tecnico erariale nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10.

ART. 16. - L'ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, *il valore agricolo medio, nel precedente anno solare*, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

In sede di prima applicazione, tale determinazione viene effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento al precedente anno solare.

*L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.*

Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato:

a) *nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente da 4 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 2 a 4 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni; tali aree debbono essere destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi;*

b) *nelle aree delimitate come centri edificati, per un coefficiente da 2 a 2,50 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 1,1 a 2 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni.*

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e suc-

cessive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

*ART. 17. - Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 è raddoppiata.*

*Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al partecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10.*

L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.

Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione.

*ART. 18. - Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.*

Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.

*ART. 19. - Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima dell'ufficio tecnico erariale davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante.*

L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante.

ART. 20. - L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso.

L'ufficio tecnico erariale provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un ventesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'articolo 16 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua.

Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

ART. 21. - Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della suddetta destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la corte di appello competente per territorio.

Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.

Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità.

ART. 22. - Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo articolo 23.

ART. 23. - La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni, ai sensi del precedente articolo 22.

Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, con carattere di fondo di rotazione.

Le anticipazioni sono dai comuni rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo corrispondente, contratto con la stessa Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.

ART. 24. - Il Ministro per il tesoro con propri decreti, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce le con-

dizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle anticipazioni.

In sede di prima applicazione della presente legge i decreti di cui al precedente comma sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il saggio di interesse per le anticipazioni è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporre anche la contemporanea erogazione. I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva.

ART. 25. - La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A tal fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato alle opere pubbliche.

*omissis*

**TRASFERIMENTO ALLE REGIONI  
A STATUTO ORDINARIO  
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI  
IN MATERIA DI URBANISTICA E DI VIABILITA',  
ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI  
DI INTERESSE REGIONALE  
E DEI RELATIVI PERSONALI ED UFFICI**

**Decreto del presidente della repubblica  
del 15 gennaio 1972, n. 8**

---

*omissis*

ART. 1. - Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti:

a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la determinazione dell'estensione del piano intercomunale previsto dall'art. 12 della predetta legge n. 1150 e la sua approvazione;

c) l'approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale e l'adozione delle misure previste dall'art. 8, quinto comma, della citata legge n. 1150 relativamente all'obbligo medesimo;

d) l'approvazione dei piani regolatori generali; l'autorizzazione e l'approvazione delle relative varianti, ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;

e) l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

f) l'approvazione dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni);

g) la fissazione dei termini per la formazione dei piani particolareggiati, l'approvazione dei medesimi e delle relative varianti; l'adozione di misure per la compilazione dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;

h) l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali e dei programmi di fabbricazione;

i) il nulla-osta all'autorizzazione comunale dei piani di lottizzazione;

l) il nulla-osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere;

m) la sospensione e demolizione di opere difformi dal piano regolatore oppure comunque non rispondenti alle prescrizioni del piano medesimo;

n) il parere sulla demolizione di costruzioni abusive ai sensi dell'art. 32 della citata legge n. 1150;

o) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato nella materia di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente articolo riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 763, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

*omissis*

ART. 3. - Sono trasferite altresì alle Regioni a statuto ordinario, per le opere di competenza delle regioni stesse e per quelle ad esse delegate con il presente decreto, le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori nonché l'esercizio delle attribuzioni di carattere amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

*omissis*

**VALORI AGRICOLI MEDI PER REGIONI AGRARIE  
DELLE POVINCE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

---

**PROVINCIA DI  
PIACENZA**

## Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

### REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna del Medio Trebbia.*

Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Zerba.

### REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Nure.*

Comuni di: Bettola, Farini d'Olmo, Ferriere, Morfasso.

### REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline del Trebbia e del Tidone.*

Comuni di: Agazzano, Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel S. Giovanni, Gazzola, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Travo, Ziano Piacentino.

### REGIONE AGRARIA N. 4 - *Colline del Nure e dell'Arda.*

Comuni di: Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Vernasca, Vigolzone.

### REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Piacenza.*

Comuni di: Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Piacenza, Podenzano, Rottofreno, Sarmato.

### REGIONE AGRARIA N. 6 - *Basso Arda.*

Comuni di: Besenzone, Cadeo, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Monticelli d'Ongina, Pontenure, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda.

**Valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della provincia di Piacenza**

Tipi di coltura	Regione agr. n. 1 Montagna del Medio Trebbia — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 2 Alto Nure — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 3 Colline del Trebbia e del Tidone — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 4 Colline del Nure e dell'Arda — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 5 Pianura di Piacenza — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 6 Basso Arda — Valori medi a Ha
Seminativo	* 700.000	* 750.000	1.400.000	1.400.000	2.100.000	2.000.000
Seminativo irriguo	1.700.000	—	2.500.000	* 2.500.000	2.700.000	* 2.700.000
Seminativo arborato	900.000	1.000.000	1.700.000	1.700.000	2.100.000	2.100.000
Seminativo arbor. irriguo	1.600.000	—	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.600.000
Prato	450.000	600.000	1.200.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000
Prato irriguo	1.600.000	—	2.700.000	2.700.000	* 3.100.000	3.000.000
Prato arborato	850.000	—	—	—	—	—
Prato arborato irriguo	1.700.000	—	—	2.800.000	3.000.000	—
Pascolo	130.000	130.000	150.000	—	280.000	—
Orto irriguo	3.000.000	—	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.100.000
Vigneto	1.600.000	2.000.000	* 3.500.000	3.100.000	3.400.000	3.100.000
Frutteto	—	—	—	—	4.400.000	4.600.000
Castagneto	350.000	350.000	440.000	400.000	—	—
Bosco alto fusto	350.000	350.000	500.000	500.000	700.000	600.000
Bosco ceduo	270.000	280.000	300.000	350.000	600.000	550.000
Bosco misto	230.000	230.000	270.000	300.000	600.000	500.000
Pioppeto	—	—	1.400.000	—	1.500.000	1.400.000
Incolto	50.000	50.000	70.000	70.000	200.000	200.000

\* Coltura più redditizia ai sensi dell'art. 16, quarto comma

**PROVINCIA DI  
PARMA**

## Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

### REGIONE AGRARIA N. 1 - *Alto Taro.*

Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Solignano, Tornolo, Valmozzola, Varsi.

### REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Parma.*

Comuni di: Berceto, Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano, Tizzano Val Parma.

### REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline di Salsomaggiore.*

Comuni di: Fidenza, Medesano, Noceto, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, Varano de' Melegari.

### REGIONE AGRARIA N. 4 - *Medio Parma.*

Comuni di: Calestano, Collecchio, Felino, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Sala Baganza, Terenzo, Traversetolo (Castione de' Baratti).

### REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Busseto.*

Comuni di: Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Polesine Parmense, Roccabianca, San Secondo Parmense, Soragna, Zibello.

### REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura di Parma.*

Comuni di: Colorno, Mezzani, Montechiarugolo, Parma (Cortile San Martino, Golese, San Lazzaro Parmense, San Pancrazio Parmense), Sissa, Sorbolo, Torrile, Trecasali, Vigatto.

**Valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della provincia di Parma**

Tipi di coltura	Regione agr. n. 1 Alto Taro Valori medi a Ha	Regione agr. n. 2 Alto Parma Valori medi a Ha	Regione agr. n. 3 Colline di Salso- maggiore Valori medi a Ha	Regione agr. n. 4 Medio Parma Valori medi a Ha	Regione agr. n. 5 Pianura di Busseto Valori medi a Ha	Regione agr. n. 6 Pianura di Parma Valori medi a Ha
Seminativo	* 370.000	* 320.000	1.000.000	650.000	1.500.000	1.500.000
Seminativo irriguo	2.000.000	—	2.200.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
Seminativo arborato	620.000	650.000	* 1.550.000	* 1.350.000	* 1.900.000	2.000.000
Seminativo arbor. irriguo	—	—	2.500.000	2.500.000	2.400.000	* 2.500.000
Prato	110.000	90.000	400.000	100.000	800.000	850.000
Prato irriguo	—	—	2.600.000	2.800.000	2.500.000	2.900.000
Prato arborato	—	—	—	—	—	1.000.000
Pascolo	50.000	50.000	—	100.000	—	—
Orto irriguo	—	—	3.200.000	3.100.000	2.900.000	3.300.000
Vigneto	900.000	800.000	1.760.000	1.800.000	3.200.000	3.300.000
Frutteto	—	—	—	—	3.100.000	—
Pioppeto	—	—	—	—	1.200.000	1.250.000
Castagneto da frutto	130.000	185.000	250.000	250.000	—	—
Bosco di alto fusto	110.000	170.000	200.000	370.000	500.000	500.000
Bosco ceduo	80.000	150.000	160.000	130.000	450.000	450.000
Bosco misto	100.000	120.000	150.000	340.000	350.000	400.000
Incolto produttivo	35.000	35.000	80.000	40.000	150.000	140.000
Incolto sterile	—	—	—	—	—	—

\* Coltura più redditizia ai sensi dell'art. 16, quarto comma

**PROVINCIA DI  
REGGIO EMILIA**

Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna tra l'Alto Enza e Alto Dolo.*

Comuni di: Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Villaminozzo.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Montagna tra Medio Enza e Dolo.*

Comuni di: Carpineti, Castelnuovo Monti, Toano, Vetto.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline tra Enza e Secchia.*

Comuni di: Albinea, Baiso, Casalgrande, Casina, Castellarano, Ciano d'Enza, Quattro Castella, S. Polo d'Enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, Viano.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Bassa reggiana.*

Comuni di: Boretto, Brescello, Cadelbosco Sopra, Campagnola, Campegine, Castelnovo Sotto, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo.

REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Reggio Emilia.*

Comuni di: Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cavriago d'Enza, Rubiera, S. Martino in Rio, S. Ilario, Correggio, Montecchio, Reggio Emilia.

**Valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della provincia di Reggio Emilia**

Tipi di coltura	Regione agr. n. 1 Montagna tra l'Alto Enza e alto Dolo Valori medi a Ha	Regione agr. n. 2 Montagna tra Medio Enza e Dolo Valori medi a Ha	Regione agr. n. 3 Colline tra Enza e Secchia Valori medi a Ha	Regione agr. n. 4 Bassa Reggiana Valori medi a Ha	Regione agr. n. 5 Pianura di Reggio E. Valori medi a Ha
Seminativo	* 430.000	800.000	950.000	1.600.000	1.700.000
Seminativo arborato	600.000	* 1.200.000	1.300.000	2.200.000	2.300.000
Seminativo irriguo	—	850.000	1.600.000	1.800.000	2.100.000
Seminativo arbor. irriguo	—	1.250.000	* 1.900.000	2.500.000	2.400.000
Prato	280.000	600.000	550.000	650.000	1.200.000
Prato arborato	—	650.000	—	—	—
Prato irriguo	—	—	1.800.000	2.400.000	2.600.000
Prato arbor. irriguo	—	—	2.100.000	* 2.800.000	* 2.900.000
Orto	—	—	—	—	—
Orto irriguo	—	—	3.300.000	3.600.000	4.000.000
Frutteto	—	—	3.000.000	4.000.000	4.500.000
Frutteto irriguo	—	—	—	—	—
Vigneto	1.600.000	2.200.000	3.400.000	4.700.000	5.200.000
Pioppeto	—	—	1.600.000	2.400.000	800.000
Bosco alto fusto	290.000	340.000	590.000	—	—
Bosco ceduo	280.000	300.000	360.000	1.400.000	450.000
Bosco misto	280.000	320.000	490.000	1.700.000	500.000
Pascolo	160.000	180.000	100.000	—	—
Incolto	50.000	50.000	65.000	110.000	100.000
Castagneto	300.000	310.000	450.000	—	—

\* Coltura più redditizia ai sensi dell'art. 16, quarto comma

**PROVINCIA DI  
MODENA**

## Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Valli del Dragone e del Rossenna.*

Comuni di: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Polinago.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Panaro.*

Comuni di: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Riolunato, Sestola, Zocca.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline modenesi.*

Comuni di: Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Vignola.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Bassa modenese.*

Comuni di: Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio.

REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Carpi.*

Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Nonantola, Ravarino, S. Prospero, Soliera.

REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura di Modena.*

Comuni di: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Formigine, Modena, San Cesario sul Panaro, Spilamberto.

**Valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della provincia di Modena**

Tipi di coltura	Regione agr. n. 1 Valli del Dragone e Rossenna — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 2 Alto Panaro — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 3 Colline Modenesi — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 4 Bassa Modenese — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 5 Pianura di Carpi — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 6 Pianura di Modena — Valori medi a Ha
Seminativo	570.000	610.000	1.200.000	1.750.000	1.600.000	2.400.000
Seminativo arborato	* 730.000	* 910.000	2.650.000	2.350.000	2.300.000	2.750.000
Seminativo irriguo	—	—	3.050.000	2.050.000	1.450.000	2.950.000
Seminativo irriguo arbor.	—	—	* 3.750.000	2.650.000	2.400.000	3.100.000
Prato	260.000	360.000	900.000	810.000	870.000	1.300.000
Prato arborato	350.000	450.000	—	—	—	—
Prato irriguo	—	—	—	—	2.450.000	1.700.000
Prato irriguo arborato	—	—	—	—	2.650.000	2.600.000
Orto irriguo	—	—	—	—	—	5.350.000
Orto irriguo arborato	—	—	—	3.600.000	—	—
Frutteto	—	1.450.000	4.050.000	* 3.550.000	3.000.000	4.500.000
Frutteto irriguo	—	—	7.450.000	—	3.650.000	* 5.200.000
Vigneto	1.050.000	1.200.000	3.650.000	3.500.000	* 3.200.000	4.850.000
Vivaio	—	—	—	—	—	6.200.000
Pioppeto	—	—	900.000	1.150.000	1.150.000	1.050.000
Castagneto	240.000	300.000	270.000	—	—	—
Pascolo	150.000	160.000	—	—	—	—
Incolto produttivo	70.000	65.000	55.000	110.000	100.000	100.000
Bosco alto fusto	250.000	300.000	390.000	—	—	—
Bosco ceduo	120.000	230.000	350.000	440.000	450.000	310.000
Bosco misto	250.000	290.000	370.000	—	—	310.000

\* Coltura più redditizia ai sensi dell'art. 16, quarto comma

**PROVINCIA DI  
BOLOGNA**

## Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna del Medio Reno.*

Comuni di: Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Grizzana, Monzuno, Vergato.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Reno.*

Comuni di: Camugnano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gragnone, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline di Bologna.*

Comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Colline del Reno.*

Comuni di: Bazzano, Castello di Serravalle, Loiano, Marzabotto, Monte San Pietro, Monteveglio, Pianoro, Sasso Marconi, Savigno.

REGIONE AGRARIA N. 5 - *Colline del Sillaro e del Santerno.*

Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Monterenzio.

REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura a Sinistra del Reno.*

Comuni di: Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese.

REGIONE AGRARIA N. 7 - *Pianura a Destra del Reno.*

Comuni di: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.

REGIONE AGRARIA N. 8 - *Pianura dell'Idice e del Santerno.*

Comuni di: Budrio, Castel Guelfo, Castenaso, Imola, Medicina, Molinella, Mordano.

**Valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della provincia di Bologna**

Tipi di coltura	Regione agr. n. 1 Montagna del Medio Reno Valori medi a Ha	Regione agr. n. 2 Alto Reno Valori medi a Ha	Regione agr. n. 3 Colline di Bologna Valori medi a Ha	Regione agr. n. 4 Colline del Reno Valori medi a Ha	Regione agr. n. 5 Colline del Sillaro e del Santerno Valori medi a Ha	Regione agr. n. 6 Pianura a sinistra del Reno Valori medi a Ha	Regione agr. n. 7 Pianura a destra del Reno Valori medi a Ha	Regione agr. n. 8 Pianura dell'Idice e del Santerno Valori medi a Ha
Seminativo	400.000	300.000	1.900.000	750.000	800.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
Seminativo arborato	* 550.000	* 460.000	2.500.000	1.300.000	1.700.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
Seminativo irriguo	—	—	3.000.000	1.700.000	2.100.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
Seminativo irr. arb.	—	—	* 3.600.000	2.200.000	2.400.000	—	2.800.000	2.900.000
Prato	300.000	290.000	1.200.000	500.000	800.000	950.000	1.000.000	950.000
Prato arborato	—	—	—	—	—	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Orto	—	—	—	—	—	3.200.000	—	—
Orto irriguo	—	—	—	—	4.000.000	—	—	—
Orto irriguo arborato	—	—	4.700.000	—	—	4.200.000	—	4.800.000
Frutteto	—	—	3.900.000	* 3.100.000	3.400.000	* 3.600.000	* 3.700.000	3.600.000
Frutteto irriguo	—	—	4.700.000	3.400.000	3.900.000	—	4.000.000	4.000.000
Vigneto	1.100.000	950.000	3.600.000	3.100.000	* 3.300.000	3.400.000	3.400.000	* 4.000.000
Vivaio	—	—	6.400.000	—	—	—	—	—
Castagneto da frutto	290.000	290.000	—	380.000	500.000	—	—	—
Canneto	—	—	—	600.000	—	—	—	—
Pioppeto	750.000	—	1.400.000	850.000	900.000	1.400.000	1.600.000	1.400.000
Pascolo	130.000	110.000	120.000	90.000	80.000	—	250.000	130.000
Incolto	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	120.000	100.000
Bosco alto fusto	350.000	350.000	470.000	400.000	400.000	—	—	400.000
Bosco ceduo	210.000	200.000	360.000	250.000	250.000	350.000	350.000	350.000
Bosco misto	300.000	—	400.000	340.000	—	—	—	—

\* Coltura più redditizia ai sensi dell'art. 16, quarto comma

**PROVINCIA DI  
FERRARA**

## Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

### REGIONE AGRARIA N. 1 - *Pianura di Ferrara.*

Comuni di: Bondeno, Cento, Ferrara, Poggio Renatico, S. Agostino, Vigarano Mainarda, Mirabello.

### REGIONE AGRARIA N. 2 - *Bonifica ferrarese occidentale.*

Comuni di: Argenta, Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Portomaggiore, Ro Ferrarese, Voghiera, Masi Torello, Tresigallo.

### REGIONE AGRARIA N. 3 - *Bonifica ferrarese orientale.*

Comuni di: Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Ostellato, Goro, Migliaro.

**Valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della provincia di Ferrara**

Tipi di coltura	Regione agr. n. 1 Pianura di Ferrara — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 2 Bonifica ferrarese occidentale — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 3 Bonifica ferrarese orientale — Valori medi a Ha
Seminativo	1.700.000	1.500.000	1.100.000
Seminativo arborato	2.000.000	1.800.000	1.300.000
Orto	3.200.000	2.300.000	2.200.000
Orto irriguo	4.800.000	—	—
Prato	850.000	800.000	700.000
Prato arborato	1.100.000	—	—
Vigneto	2.400.000	2.200.000	2.500.000
Frutteto	* 2.800.000	* 2.400.000	2.300.000
Canneto	—	1.100.000	1.000.000
Bosco alto fusto	1.400.000	1.400.000	1.300.000
Bosco ceduo	600.000	550.000	500.000
Bosco misto	650.000	—	550.000
Pascolo	380.000	390.000	380.000
Incolto	300.000	330.000	230.000
Risaia	—	1.800.000	* 1.800.000

\* Coltura più redditizia ai sensi dell'art. 16, quarto comma

**PROVINCIA DI  
FORLI'**

## Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna del Savio e del Montone.*

Comuni di: Bagno di Romagna, Portico e S. Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Verghereto.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Colline del Montone e del Bidente.*

Comuni di: Castrocaro e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Predappio, Rocca S. Casciano, Trezzio.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline del Savio.*

Comuni di: Borghi, Mercato Saraceno, Montiano, Poggio Berni, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Torriana, Verucchio.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Colline del Conca.*

Comuni di: Coriano, Gemmano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, S. Clemente.

REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Forlì.*

Comuni di: Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano.

REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura di Rimini.*

Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, S. Giovanni in Marignano, S. Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone.

**Valori agricoli medi per tipo di coltura di terreni compresi nelle singole regioni agrarie della provincia di Forlì**

Tipi di coltura	Regione agr. n. 1 Montagna del Savio e del Montone Valori medi a Ha	Regione agr. n. 2 Colline del Montone e del Bidente Valori medi a Ha	Regione agr. n. 3 Colline del Savio Valori medi a Ha	Regione agr. n. 4 Colline del Conca Valori medi a Ha	Regione agr. n. 5 Pianura di Forlì Valori medi a Ha	Regione agr. n. 6 Pianura di Rimini Valori medi a Ha
Seminativo	* 350.000	600.000	600.000	1.200.000	1.500.000	1.900.000
Seminativo arborato	700.000	* 1.100.000	* 900.000	1.300.000	1.700.000	2.300.000
Orto	2.000.000	—	—	—	3.200.000	—
Orto irriguo	3.600.000	3.700.000	3.000.000	—	5.000.000	4.500.000
Prato	350.000	450.000	—	—	800.000	1.000.000
Vigneto	1.500.000	2.800.000	2.400.000	* 2.300.000	3.400.000	2.600.000
Uliveto	—	—	2.000.000	3.100.000	—	2.900.000
Frutteto	2.500.000	2.900.000	2.700.000	3.100.000	* 4.000.000	* 3.800.000
Castagneto di frutto	850.000	1.000.000	800.000	1.000.000	800.000	—
Castagneto	—	650.000	—	—	—	—
Canneto	—	1.200.000	1.300.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000
Bosco alto fusto	500.000	1.300.000	—	—	1.000.000	—
Bosco ceduo	200.000	250.000	330.000	300.000	300.000	300.000
Bosco misto	400.000	400.000	400.000	—	370.000	—
Pascolo	250.000	140.000	130.000	180.000	190.000	200.000
Gelseto	900.000	1.200.000	—	—	—	—
Pioppeto	—	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Incolto	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

\* Coltura più redditizia ai sensi dell'art. 16, quarto comma

**PROVINCIA DI  
RAVENNA**

## Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Collina del Senio e del Lamone.*

Comuni di: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Pianura del Senio e del Santerno.*

Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, Lugo, Mas-salombarda, Sant'Agata sul Santerno.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Pianura di Ravenna.*

Comuni di: Cervia, Ravenna.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Pianura del Lamone.*

Comuni di: Bagnara di Romagna, Castellbolognese, Cotignola, Faenza, Russi, Solarolo.

**Valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della provincia di Ravenna**

Tipi di coltura	Regione agr. n. 1 Collina del Senio e del Lamone — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 2 Pianura del Senio e del Santerno — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 3 Pianura di Ravenna — Valori medi a Ha	Regione agr. n. 4 Pianura del Lamone — Valori medi a Ha
Seminativo	750.000	1.800.000	1.400.000	1.850.000
Seminativo arborato	1.250.000	2.600.000	2.250.000	2.450.000
Prato	—	1.000.000	750.000	1.150.000
Risaia	—	1.400.000	1.050.000	—
Orto	—	—	—	3.000.000
Orto irriguo	4.400.000	4.400.000	4.000.000	5.100.000
Vigneto	* 2.650.000	* 3.800.000	* 3.000.000	* 4.000.000
Frutteto	2.500.000	3.600.000	3.000.000	3.600.000
Canneto	1.000.000	—	—	1.000.000
Castagneto da frutto	1.000.000	—	—	1.000.000
Gelseto	800.000	900.00	800.000	—
Pascolo	120.000	—	400.000	—
Pascolo cesp.	100.000	—	—	700.000
Bosco ceduo	300.000	—	450.000	450.000
Bosco misto	—	—	—	400.000
Bosco alto fusto	400.000	1.000.000	1.000.000	500.000
Incolto	50.000	100.000	250.000	200.000

\* Coltura più redditizia ai sensi dell'art. 16, quarto comma